



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 34 DEL 17 ottobre 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Atto di citazione in appello davanti al Tribunale di Barcellona P.G. proposto da Città Metropolitana di Messina c/ Salamone Salvatore e Comune di Milazzo.- Conferimento incarico per resistere in giudizio- Nomina Legale

L'anno duemiladiciassette, il giorno 17 del mese di ottobre alle ore 17,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente	X	

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Angela Lo Presti

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza - partecipato formalmente a questa OS� in più occasioni - tratto dall'art.5 co 2 della Legge n.80/2004 che recita "*ai fini dell'applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localisi intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.....*".

Considerato che:

Con nota pec protocollo 00421626 del 26.09.2017, pervenuta all'indirizzo pec dell'OSL nella stessa data, Il Funzionario Direttivo Amministrativo – Responsabile del Procedimento incardinato nel 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio – Gestione Contenzioso U.O. n. 3, ha relazionato in merito alla opportunità di costituirsi nel giudizio di appello davanti al Tribunale di Barcellona P.G. proposto dal Provincia Regionale di Messina c/ Salamone Salvatore e Comune avverso la sentenza n. 26/2017 resa dal Giudice di Pace di Barcellona nel giudizio civile per risarcimento danni R.G. n. 1064/2009 promosso da Salamone Salvatore c/ Comune, Provincia chiamata in causa per un incidente occorso in data **18 agosto 2005**;

Vista la documentazione allegata alla precitata relazione dell'Ufficio Contenzioso ;

Tenuto conto delle ragioni per costituirsi nel suindicato giudizio rappresentate dal medesimo Ufficio legale e condivise da questo Organismo, che di seguito si riportano:

" Si evidenzia la necessità di resistere all'appello de quo per la conferma dell'impugnata sentenza favorevole all'Ente con la quale il Giudice di Pace estromette il Comune di Milazzo per carenza di legittimazione passiva....."

Dato atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OS� per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "*Poteri Organizzatori*" può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

Ritenuto, nel caso di specie, di nominare per assicurare la continuità di difesa dell'Ente nel giudizio de quo l'Avv. Giovanna Messina del foro di Barcellona P.G. procuratore costituito in difesa del Comune nel giudizio di 1° grado e di poter procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti " linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che" *il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari ex artt.1-11 D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Considerato, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma forfettaria di €.826,8 quale compenso professionale, oltre IVA e CPA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere;

Considerato che tale somma è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi al Tribunale e per lo scaglione di riferimento del valore complessivo della causa (da € 1.101 ad €5.200) con ulteriore riduzione del 40%;

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

Ritenuto altresì che i contributi unificati ed i relativi diritti di cancelleria saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto dell' attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

DELIBERA



Di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Giovanna Messina del Foro di Barcellona P.G. ;

Con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il sopradetto legale che fa parte integrante della presente delibera;

Di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di € 826,8 per compensi professionali oltre IVA e CPA e così complessivamente € 1049,04 a valere sugli oneri di liquidazione;-

I contributi unificati ed i relativi diritti di cancelleria saranno anticipati dal Comune di Milazzo e liquidati direttamente mediante versamenti presso l'Agenzia delle Entrate (modello F23) e successivamente rimborsati dalla gestione di liquidazione, poiché spese obbligatorie per poter presentare costituzione in giudizio da sostenere immediatamente e tenuto conto dell'attuale mancanza di liquidità nelle casse dell'OSL;

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:
all'albo pretorio;

sul sito internet del Comune;


- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

- Il Presidente Dott.ssa Giulia Rosa

- I Componenti Dott.ssa Anna De Salvo

Dott. Filippo Donato



Segretario verbalizzante

Sig.ra Angela Lo Presti



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 18/10/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
